Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio IV
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif: I.2.b.d

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
srm20400@pec.carabinieri.it

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Dott. R. Guariniello
C.so Vittorio Emanuele II, 130
10138 Torino

e per conoscenza

Presidente LAV
Dott Gianluca Felicetti
lav@legalmail.it

LAV – Responsabile Campagna Pellicce
Dott. Simone Pavesi
lav@legalmail.it

OGGETTO: Indagine pellicce, invio analisi ufficiali con valutazione del rischio ISS, disposizioni

Facendo riferimento e seguito a quanto comunicato nella nota DGPRE 5065 del 28 febbraio 2013 (allegato 1), si invia in allegato la valutazione del rischio relativa alle analisi ufficiali, svolte su campionamenti effettuati dai NAS, a seguito della denuncia presentata dalla LAV in merito alla presenza di sostanze chimiche pericolose negli articoli segnalati nella documentazione del 25/02/2013.

Disposizioni

In base ai risultati ottenuti ed alla valutazione del rischio effettuata dall'Istituto Superiore di Sanità, la scrivente Direzione - ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 206/2005, detto "Codice del Consumo" - dispone che gli articoli: Giaccone Piuma codice Mod A12GM027EC100/100 marca "Il Gufo" e cappello art 315PP07 cod 817033 330 879 , marca Miss Blumarine, siano ritirati dalla rete commerciale a tutela della salute per la presenza di naftalene;

inoltre per la presenza di Cromo totale, supposto in forma di Cromo trivalente, cedibile da sudore in concentrazione ben superiore al limite di 18 mg/Kg, considerato allergizzante, per il medesimo articolo marca Miss Blumarine (153 mg/kg) e per l'articolo Caban Piuma d'oca, Pelo Vero, mod 103BGAA008- 6633 marca Brums (58,1mg/kg) oltre al ritiro dalla rete commerciale si dispone che sia data adeguata informazione ai consumatori che abbiano già acquistato l'articolo, (mediante idonea cartellonistica o altri metodi ritenuti efficaci) relativamente al rischio di possibile insorgenza di dermatiti allergiche da contatto connesso all'uso.

Si chiede ai competenti NAS di provvedere a notificare la presente disposizione alle ditte coinvolte, indicando che avverso ad essa può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Fatto salve specifiche disposizioni da parte della competente Autorità Giudiziaria, gli articoli ritirati dal mercato dovranno essere smaltiti come rifiuti, ai sensi della vigente normativa ambientale, a spese dell'importatore/distributore, come previsto dal medesimo decreto legislativo 206/2005.

Per gli altri articoli sottoposti a provvedimento cautelativo temporaneo, ad esclusione degli articoli a marca Fix Design, per i quali non è stato possibile effettuare da parte dei NAS il campionamento e le relative analisi ufficiali per chiusura del punto vendita, ai sensi della nota DGPRE 5039 del 27 febbraio 2013, si autorizza la riammissione alla commercializzazione, si prega inoltre di procedere presso le ditte interessate, fornendo copia della valutazione del rischio.

Considerazioni finali

Dall'indagine effettuata si è evidenziato che il processo produttivo caratterizzante tali articoli non risulta standardizzabile in relazione alla presenza di sostanze chimiche; pertanto si auspica che, a difesa dei consumatori, i produttori garantiscano la definizione e il rispetto degli standard di qualità e di sicurezza anche in relazione alle sostanze pericolose .

Per quanto riguarda, infine, la presenza di nonilfenolo etossilato in concentrazione superiore a 1000 mg/kg nell'articolo Cappotto codice 8811534315, 20012-3 OD, GA2293162, marca Gucci, essendo questa una sostanza SVHC inserita nella lista delle sostanze candidate per l'autorizzazione prevista dal REACH, si segnala quanto previsto dall'art 33 del medesimo Regolamento REACH in materia di obbligo di informazione .

Articolo 33

Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli

1. Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo

57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

2. *Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore , sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.*

   Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta."

IL DIRETTORE GENERALE
Dott Giuseppe Ruocco

Referente dott.ssa Aurelia Fonda
06/59943376